

Allegato alla deliberazione di G.C. n.107 DEL 25.11.1999

REGOLAMENTO

PER IL TRATTAMENTO

DELLE INFORMAZIONI

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono :
- a) per dato personale , qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica , acquisita dall'Ente o esso conferita dell'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla Legge n. 675/96;
 - b) per dato sensibile , ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari , qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1 , e 24 della Legge n. 675/96 , nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal Dlgs n.135/99;
 - c) per i tipi di dati , le categorie di dati , individuate sotto il profilo gestionale e operativo , normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) per operazioni eseguibili , le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie dei dati sensibili individuati dall'ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità , individuate dal Dlgs, n. 135/99, dalla legge o dal garante , connesse alla attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale , comportanti la possibilità di trattamento.

ART. 2 (Oggetto e Finalità)

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione , nell'ambito del Comune di Greggio / della Provincia di Vercelli, delle disposizioni definite dall'art. 22 , comma 3 e 3 bis della Legge n 675/96 , nonché di quelle del Dlgs. n. 135/99.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile , acquisite dall'Amministrazione o a essa rese , riguardanti persone fisiche o giuridiche , secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali:

ART. 3 (Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzione e compiti a esso

attribuiti , delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente , nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa , nei suoi vari profili:

2. Le attività che perseguono rilevante finalità di interesse pubblico , sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili , dal Dlgs. n. 135/99 da altre leggi e dal garante , in base a quanto previsto dall'art' 22 della Legge n. 675/96.

ART. 4

(Rapporto con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del Dlgs.n 135/99)

1. Per favorire l'individuazione dell'attività istituzionali non correlate a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel Dlgs. n.135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 3 bis della Legge n. 675/96 , l'amministrazione:
 - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento dei dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa ;
 - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
 - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla Legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art.6.
- 4 In base all'art.22, comma 3 bis della legge n.675/96 si consente la comunicazione dei dati del personale impiegatizio alla società che elabora i cedolini paga:

ART.5

(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante , in assenza delle definizioni delle tipologie di dati o delle operazioni eseguibili , per poter

garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione e su di essi possono essere realizzate.

2. con propria deliberazione , la giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalle leggi o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale .
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenti , ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie dei dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del Dlgs. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta , con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative , tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendendo necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge n. 675/95 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento dell'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni rispondenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita , tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ART. 6

(Disposizioni organizzative attuative correlate all'art.5 comma 5 del Dlgs. 135/99)

1. La giunta adotta , secondo quanto previsto dalla legge 127/97 , specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione , volte a regolamentare i profili operativi del trattamento dei dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1-2-3-4 del Dlgs n.135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo :
 - a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione della modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

ART.7

(Verifiche e controlli)

1. Il responsabile del servizio provvede con propri atti , a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti , in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.

responsabile del servizio presenta annualmente alla giunta rapporti specifici , riferiti alle attività di competenza , in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal Dlgs. n.135/99 e dal presente regolamento , nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6, comma 1.

La giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675/96 , del Dlgs. n. 135/99 e del presente regolamento in relazione alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 8

(Disposizioni finali e transitorie)

Le disposizioni organizzative di cui al precedente art.6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.